



**REGOLAMENTO DELL'UFFICIO DI CONCILIAZIONE
(Prov.v.n.46, del 29/3/05)**

Art.1 - Istituzione

E' istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina l'Ufficio di Conciliazione, per la risoluzione delle controversie tra consumatori/utenti ed imprese, per la risoluzione delle controversie in materia di sub-fornitura tra imprese ai sensi della Legge 18 giugno 1998, n.192 e per la risoluzione delle controversie in materia societaria di cui all'art.1 del D.Lgs. n.5/2003, ai sensi degli artt.38-40 del suddetto Decreto, nonché dei relativi Regolamenti attuativi.

I principi del presente Regolamento che le parti, aderendo alla procedura prevista, si impegnano a rispettare, sono:

- a) la conciliazione è procedura di natura non contenziosa: precisamente è da intendersi come una negoziazione facilitata dall'intervento di un terzo imparziale e neutrale;
- b) il conciliatore non ha potere autoritativo: il verbale di conciliazione ha solo efficacia contrattuale tra le parti ed è condizione di procedibilità per il rito ordinario o arbitrale;
- c) le procedure conciliative sono garanzia di celerità, economicità e segretezza.

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2 - Commissione di Conciliazione

Il servizio di conciliazione è amministrato da una Commissione di conciliazione composta da nove membri, di cui uno in rappresentanza della Camera di Commercio, quattro in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, tre in rappresentanza delle categorie professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri, dei notai, uno in rappresentanza dei consumatori.

I componenti della Commissione di conciliazione sono nominati dalla Giunta camerale, su designazione, eccetto che per il rappresentante dell'Ente camerale, delle Associazioni di categoria e dei consumatori, degli Ordini o Collegi professionali relativi alle categorie professionali sopra-indicate.

I Commissari non possono svolgere la funzione di conciliatori.

Alla Commissione, che dura in carica 4 anni e può essere confermata per una sola volta, sono attribuiti i seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento dell'elenco di conciliatori;
- nomina del conciliatore per le procedure di conciliazione attivate, individuandolo di volta in volta sulla base di particolari competenze tecniche e della natura della controversia, tenendo anche conto delle eventuali indicazioni espresse dalle parti; per le conciliazioni in materia societaria il conciliatore è scelto tra gli iscritti nel relativo elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia;
- sostituzione del conciliatore in caso di ricasazione, in caso di rifiuto o indisponibilità o in caso di astensione ex art. 51 c.p.c.

Art.3 - Ufficio di Segreteria

Presso l'Ufficio di Conciliazione opera un Ufficio di Segreteria, che svolge un ruolo di coordinamento tra le parti nel corso del procedimento di conciliazione e disimpegna compiti di natura amministrativa, organizzativa e gestionale inerenti al servizio

La Segreteria è retta da un funzionario responsabile del servizio, che si occupa della gestione amministrativa e degli adempimenti necessari affinché lo svolgimento del tentativo conciliativo avvenga correttamente nei modi e nei tempi.

Art.4 - Apertura della procedura

La procedura si apre con il deposito di una domanda di conciliazione presso la Segreteria dell'Ufficio di Conciliazione redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio oppure in carta libera purché contenente le informazioni necessarie, ovvero:

- a) le generalità delle parti;
- b) il motivo del contendere e la sintetica esposizione dei fatti;
- c) il valore indicativo della controversia, che può essere di qualsiasi entità;
- d) la dichiarazione di voler perseguire la soluzione bonaria;
- e) l'eventuale indicazione del conciliatore, concordata con l'altra parte;
- f) l'incarico alla Commissione perché proceda alla nomina del conciliatore.

La Segreteria dell'Ufficio di Conciliazione, ricevuta la domanda, invia all'altra parte copia della stessa, unitamente alla copia del Regolamento, invitandola a far pervenire la sua accettazione entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.

Se l'altra parte accetta di partecipare al tentativo di conciliazione e invia la propria adesione, la Segreteria prontamente provvede a convocare la Commissione di Conciliazione per la scelta del conciliatore. La Segreteria provvede a dare immediata comunicazione alle parti ed al conciliatore dell'avvenuta nomina e della data fissata per il primo incontro.

Se, al contrario, l'altra parte comunica un rifiuto espresso o, in caso di mancato ricevimento dell'accettazione nel termine di 45 giorni, il tentativo di conciliazione si considera concluso e di ciò la Segreteria darà immediata comunicazione al proponente, con restituzione dei documenti depositati.

Il procedimento di conciliazione nelle controversie di cui all'art.1, del D.Lgs. n.5/2003 si svolge secondo le disposizioni di cui alla sezione II del presente Regolamento.

Art.5 - Il Conciliatore

Il compito fondamentale del conciliatore è quello di migliorare il dialogo tra le parti facilitando il "loro" accordo, dando suggerimenti - imparziali ed oggettivi; senza alcun potere coercitivo ma solo persuasivo. Rientra tra i suoi compiti quello di indicare anche soluzioni creative al di fuori delle previsioni originarie delle parti.

Presso la Commissione è tenuto l'Elenco dei Conciliatori, al quale possono essere iscritti, mediante presentazione di apposita domanda, i professori universitari in discipline economiche o giuridiche ovvero i professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni ovvero i magistrati in quiescenza ovvero coloro che siano in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da Enti pubblici, università o Enti privati accreditati presso il Ministero della Giustizia. La Commissione deve inoltre verificare il possesso da parte degli aspiranti conciliatori dei seguenti requisiti di onorabilità: a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione; b) non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi; c) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; e) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Il conciliatore, presa visione della documentazione, è tenuto a comunicare la propria accettazione o i motivi che precludono la possibilità di accettare la nomina; deve, inoltre, dichiarare per iscritto la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, non potendo svolgere anche le funzioni di arbitro o di avvocato tra le stesse parti per la stessa controversia in una procedura contenziosa sia essa precedente, contemporanea o successiva alla procedura di conciliazione.

Il conciliatore può:

- a) chiedere alle parti precisazioni e chiarimenti di natura tecnica;
- b) convocare le parti anche separatamente;
- c) sentire, se necessario, persone estranee alla controversia dandone comunicazione alle parti;
- d) nominare un perito o esperto su comune richiesta delle parti, che ne anticipano pariteticamente spese ed onorari;

Le parti possono chiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore comunque individuato.

Art.6 - Riunioni ed incontri

Le parti devono essere presenti personalmente alle riunioni comuni ed agli eventuali incontri separati o, in via eccezionale, mediante un proprio rappresentante munito dei poteri necessari.

La parte che unilateralmente intende procedere all'effettuazione di un accertamento tecnico ne anticipa ogni costo ed onere.

E' possibile per le parti farsi assistere da esperti o da rappresentanti delle Associazioni di categoria di appartenenza per facilitare la conciliazione.

Alle parti è assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di conciliazione e, di norma un'unica seduta ne esaurisce l'oggetto. In caso contrario, il conciliatore può fissare eventuali altri incontri successivi a breve intervallo di tempo.

Art.7 - Riservatezza

Le riunioni e gli incontri separati hanno natura privata. Tutti i partecipanti alle riunioni e agli incontri sono tenuti alla riservatezza sulle parti coinvolte, sulle origini, sulle ragioni e sulla esistenza del tentativo di conciliazione, sulle notizie apprese durante lo stesso e sui contenuti dell'accordo finale.

Le parti si impegnano per iscritto a non citare in giudizio come testimoni i conciliatori, i funzionari della Camera di Commercio ed eventuali esperti e consulenti.

E' ammessa solo la divulgazione di dati statistici, a condizione che essi rimangano del tutto anonimi e comunque non idonei a far intuire l'identità delle parti.

Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.

Art.8 - Conclusione della procedura

La procedura di conciliazione si conclude quando:

- a) la parte che riceve l'invito a conciliare non fa pervenire l'accettazione nel termine stabilito o non si presenta agli incontri;
- b) le parti sulla base dei suggerimenti del conciliatore firmano l'accordo finale;
- c) il conciliatore valuta che l'atteggiamento di una o entrambe le parti rende impossibile raggiungere l'accordo, o che sia incompatibile con l'obbligo di cooperazione cui sono tenute le parti stesse;
- d) una delle parti abbandona la riunione durante la fase di conciliazione.

La conclusione del tentativo di conciliazione deve essere dichiarata per iscritto dal conciliatore e, in caso di avvenuta conciliazione, sottoscritta dalle parti.

La presenza personale delle parti esonera la Segreteria dal notificare l'esito della procedura.

La Segreteria cura l'archiviazione degli atti secondo modalità riservate.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Art.9 - Casi specifici di conciliazione previsti dalla legge

Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento.

Nel caso di controversie in materia di sub-fornitura (ex art.10, comma 1, Legge n.192/98), si applica la seguente disposizione, che opera ad integrazione ed in parziale sostituzione delle precedenti: nell'ipotesi di rifiuto espresso o, comunque, di mancato ricevimento dell'adesione dell'altra parte entro 30 giorni dal deposito della domanda di conciliazione, si considera concluso il procedimento di conciliazione e di ciò la segreteria dà comunicazione scritta alla parte che ha attivato il servizio.

La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda; nel corso dell'incontro di conciliazione, le parti ed il conciliatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA SOCIETARIA

Art.10 - Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente ai procedimenti di conciliazione nelle controversie in materia societaria; per quanto non diversamente stabilito trovano applicazione le disposizioni generali di cui alla sezione I, in quanto compatibili.

Art.11 - Domanda di conciliazione e nomina del Conciliatore

La procedura si apre con il deposito di una domanda di conciliazione redatta secondo le modalità e con i contenuti di cui all'art.4, comma 1, del presente Regolamento.

La Segreteria dell'Ufficio di Conciliazione, ricevuta la richiesta, dà immediata comunicazione alla controparte dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art.7, della Legge n.241/90 e convoca, entro i successivi dieci giorni, la Commissione di Conciliazione per la nomina del Conciliatore a cui affidare l'esperimento del tentativo, da scegliersi tra gli iscritti nell'apposito elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art.12 - Accettazione dell'incarico

Il Conciliatore designato è tenuto a comunicare la propria accettazione o i motivi che precludono la possibilità di accettare la nomina; deve inoltre sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità di cui all'art.5, comma 3, del presente Regolamento.

Art.13 - Procedimento

Dal momento della accettazione dell'incarico e della sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma precedente, il procedimento di Conciliazione ha ufficialmente inizio e il Conciliatore convoca le parti per il primo incontro da tenersi entro i successivi 30 giorni.

Le riunioni e gli incontri si svolgono secondo le modalità di cui all'art.6 del presente Regolamento.

Il procedimento di conciliazione, ove le parti non raggiungano un accordo, si conclude con una proposta del conciliatore, rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.

Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore.

Il verbale di cui al comma precedente, depositato a cura delle parti o della Segreteria dell'Ufficio di Conciliazione presso il Tribunale di Latina ed omologato, previo accertamento della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'Ufficio di Conciliazione della Camera di Commercio di Latina nel Registro degli Organismi di Conciliazione, tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n.5, del 17 gennaio 2003.

Art.14 - Sede del Procedimento

La sede del procedimento è fissata presso gli uffici della Camera di Commercio di Latina, salvo diverso accordo fra le parti.

Art.15 - Accesso agli atti

Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento, eccezion fatta per le comunicazioni eventualmente riservate al solo conciliatore, tali espressamente qualificate dalle parti.

I dati comunque raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.196, del 30 gennaio 2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

SEZIONE III - SPESE DEL PROCEDIMENTO

Art.16 - Spese di avvio

All'atto della domanda o dell'accettazione, le parti depositano la ricevuta del versamento di € 30,00 per diritti di segreteria, qualsiasi sia il valore della controversia.

Art.17 - Tariffe per il servizio di conciliazione

Ciascuna delle parti è tenuta poi al pagamento del diritto determinato dall'Ente e commisurato al valore della controversia, indicato nella tabella A, allegata al presente Regolamento.

L'importo massimo delle spese di conciliazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A, può essere aumentato in misura non superiore al 5% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Il valore della lite è di norma quello indicato nella domanda di conciliazione; qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, la Commissione di Conciliazione decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

Le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione in misura non inferiore alla metà; in caso contrario, la Commissione di Conciliazione dichiara la sospensione del procedimento fino a pagamento intervenuto.

Le spese di conciliazione comprendono anche l'onorario del Conciliatore per l'intero procedimento indipendentemente dal numero di incontri svolti.

Le spese di conciliazione sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.

Tabella A
Tariffe per il servizio di Conciliazione*

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte	Compenso per il conciliatore
fino a € 1.000	€ 10	€ 60
da € 1.001 a € 5.000	€ 40	€ 120
da € 5.001 a € 10.000	€ 80	€ 240
da € 10.001 a € 25.000	€ 120	€ 360
da € 25.001 a € 50.000	€ 200	€ 600
da € 50.001 a € 250.000	€ 400	€ 1.200
da € 250.001 a € 500.000	€ 800	€ 2.400
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.600	€ 4.800
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 2.200	€ 7.200
oltre € 5.000.000	€ 3.000	€ 14.000

*Gli importi sono calcolati al netto dell'i.v.a.